

REGIONE SICILIANA



*Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la L. R. 15/05/2000 n. 10 Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il D.P.Reg. 22 ottobre 2014 n. 27 "Regolamento di attuazione del Titolo II della LR 16 dicembre 2008, n. 19 "rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9";

VISTO il D.D.G. n. 87 del 02/03/2015 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha approvato il funzionigramma del Dipartimento;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.", pubblicato nella GURS del 01/07/2016, n.28;

VISTO il D.D.G. n. 847 del 13/07/2016 con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile del Servizio 3 "Gestione Faunistica del Territorio" al Dott. Salvatore Gufo;

VISTO il D.P.Reg. n. 697 del 16/02/2018 con il quale il Presidente della Regione ha conferito al Dott. Mario Candore, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

VISTO il D.D.G. n. 168 del 28 febbraio 2018 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura ha conferito, al Dott. Salvatore Gufo, la delega relativamente alle competenze assegnate dalla Legge Regionale n. 10/2000 articolo 7 comma 1 lettere e) e f);

VISTO in particolare il comma 4 dell'art. 41 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione delle Zone di addestramento, allenamento e gare per cani in Sicilia;

VISTA la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003, riguardante l'affidamento della gestione delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;

VISTO il D.R.S. n. 1470 del 18/05/2012, con il quale è stata individuata la zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B" nel territorio del Comune di Centuripe (EN) contrada Franchiscè;

VISTA la nota prot. n. 5772 del 26/06/2018 con la quale il Servizio per il Territorio di Enna – Unità operativa n. 3, Gestione delle Risorse naturalistiche, Ripartizione faunistico-venatoria, ha trasmesso la richiesta di affidamento della zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B" nel territorio del Comune di Centuripe (EN) contrada Franchiscè, avanzata dal presidente pro tempore signor Saccullo Angelo nato a Centuripe (EN) il 06/10/1949 e residente a Catenanuova (EN) in via Agrigento n. 20, nella qualità di presidente pro tempore dell'Associazione Nazionale Libera Caccia (A.N.L.C.) di Enna, corredata del programma annuale di attività, dal regolamento interno della zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B" e della dichiarazione con la quale il predetto si impegna ad osservare le prescrizioni di cui all'art. 7 del D.P. 17 settembre 2001, n. 18;

VISTO il parere favorevole prot. n. 5772 del 26/06/2018 del dirigente del Servizio per il Territorio di Enna, per l'affidamento della zona stabile di tipo "B" di addestramento, allenamento e gare per cani all'Associazione Nazionale Libera Caccia (A.N.L.C.) di Enna, presidente pro tempore signor Saccullo Angelo nato a Centuripe (EN) il 06/10/1949, acquisita da questo Servizio con prot. n. 15271 del 29/06/2018;

CONSIDERATO che l'attività di addestramento, allenamento e le gare con abbattimento della fauna che si svolgono nei giorni di martedì e venerdì potrebbero favorire comportamenti non conformi alle esigenze di tutela della fauna selvatica nelle aree circostanti la zona stabile di tipo "B";

CONSIDERATO che l'attività di addestramento, allenamento e gare con abbattimento della fauna che si svolgono nel periodo di massima concentrazione della migrazione primaverile possono arrecare disturbo alla fauna selvatica migratoria nonché favorire comportamenti non conformi alle esigenze di tutela della stessa nelle aree circostanti la zona stabile di tipo "B";

CONSIDERATO che, alla luce della normativa vigente, ricorrono i presupposti per affidare la zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B" nel territorio del Comune di Centuripe (EN) contrada Franchiscè, all'Associazione Nazionale Libera Caccia (A.N.L.C.) di Enna presidente pro tempore signor Saccullo Angelo nato a Centuripe (EN) il 06/10/1949 e residente a Catenanuova (EN) in via Agrigento n. 20;

VISTO l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., concernente l'obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione;

RAVVISATA la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsti dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., nonché all'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 68 della legge regionale 12/08/2014, n.21 e s.m.i.;

DECRETA

Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

Art. 2) La zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani di tipo "B" ricadente nel territorio del Comune di Centuripe (EN) contrada Franchiscè, individuata con Decreto n. 1470 del 18/05/2012, è affidata all'Associazione Nazionale Libera Caccia (A.N.L.C.) di Enna presidente pro tempore signor Saccullo Angelo nato a Centuripe (EN) il 06/10/1949 e residente a Catenanuova (EN) in via Agrigento n. 20 .

Art. 3) L'affidamento della zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani di tipo "B" è accordato per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 4) Nella zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B" ricadente nel Comune di Centuripe (EN) contrada Franchiscè è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 5) E' fatto obbligo all'Associazione Nazionale Libera Caccia (A.N.L.C.) di Enna presidente pro tempore signor Saccullo Angelo nato a Centuripe (EN) il 06/10/1949 e residente a Catenanuova (EN) in via Agrigento n. 20, di rispettare le seguenti prescrizioni:

a) sorvegliare la zona cinologica affidata con guardie venatorie riconosciute ai sensi del testo unico



delle leggi di pubblica sicurezza, appartenenti ad associazioni venatorie ed ambientaliste;

- b) non realizzare prove di lavoro, gare, addestramenti ed allenamenti non preventivamente autorizzati dalla ripartizione faunistico-venatoria competente;
- c) ammettere agli addestramenti, agli allenamenti, alle prove di lavoro ed alle gare con abbattimento, tutti i cacciatori ed i cinofili in regola con le vigenti disposizioni sulla caccia, che facciano richiesta di partecipazione, nel rispetto dei regolamenti adottati per quella zona, fermo restando che non è richiesta la licenza di porto di fucile per uso caccia per la partecipazione a prove di lavoro, gare, allenamenti ed addestramenti ove non è previsto l'abbattimento della fauna;
- d) garantire che il numero dei partecipanti, contemporaneamente ammessi in gara o in allenamento, non superi una unità per ogni 5 ettari;
- e) utilizzare, ove consentito, nelle gare, negli addestramenti e negli allenamenti, selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili, che sia stata sottoposta a controllo sanitario prima dell'immissione e che sia in possesso di caratteristiche e peculiarità tali da non costituire, ove dovesse sfuggire all'abbattimento o al recupero, pericolo di inquinamento genetico e/o di immissione non autorizzata;
- f) non effettuare addestramenti, allenamenti e neanche gare nelle quali è previsto l'abbattimento della fauna nei giorni di *martedì* e *venerdì* durante il periodo in cui è consentito l'esercizio venatorio;
- g) non effettuare addestramenti, allenamenti e neanche gare nelle quali è previsto l'abbattimento della fauna nel periodo compreso tra il *10 aprile* ed il *20 maggio* incluso;
- h) nel periodo compreso fra il 10 aprile e il 20 Maggio, possono essere autorizzate esclusivamente gare a valenza regionale, nazionale e internazionale in cui è previsto l'abbattimento della fauna, purché alla manifestazione sia presente un dipendente della Ripartizione faunistico venatoria oppure due guardie venatorie volontarie;
- i) non utilizzare per il recupero della fauna non abbattuta richiami acustici di qualsiasi tipo e genere;
- l) non immettere nella zona di addestramento, allenamento e gare esemplari di cinghiale (*Sus scrofa*), Lepre europea (*Lepus europaeus*) e chukar (*Alectoris chukar*).
- m) di curare il mantenimento della tabellazione perimetrale di delimitazione della zona "B" di addestramento e allenamento in affidamento.
- n) adeguare il programma annuale e il regolamento interno da esporre presso la zona stabile di tipo "B" in affidamento, con le prescrizioni dei precedenti punti con particolare riguardo ai punti f), g) ed h).

Art. 6) Il Servizio per il Territorio di Enna - Unità operativa n. 3, Gestione delle Risorse naturalistiche, Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale curerà l'osservanza di quanto previsto nel decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, del regolamento interno della zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani di tipo "B", nonché in particolare, l'osservanza degli impegni previsti dal presente provvedimento e quelli sottoscritti dall'affidatario Associazione Nazionale Libera Caccia (A.N.L.C.) di Enna presidente pro tempore signor Saccullo Angelo nato a Centuripe (EN) il 06/10/1949 e residente a Catenanuova (EN) in via Agrigento n. 20, gestore responsabile della zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani di tipo "B" del Comune di Centuripe (EN) contrada Franchiscè, nonché quelli previsti dal Decreto di istituzione della zona stabile di tipo "B".

Art. 7) La mancata osservanza, da parte dell'Associazione Nazionale Libera Caccia (A.N.L.C.) di Enna presidente pro tempore signor Saccullo Angelo nato a Centuripe (EN) il 06/10/1949 e residente a Catenanuova (EN) in via Agrigento n. 20, degli obblighi e degli impegni previsti dal decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, dalla dichiarazione di impegno allegata alla richiesta di affidamento, nonché degli obblighi derivanti dal presente provvedimento comporterà la revoca dell'affidamento.

Art. 8) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, della Pesca mediterranea e dello sviluppo rurale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 19 LUG. 2018

Il Dirigente del Servizio 3
Salvatore Gufo

